# SENATO DELLA REPUBBLICA

--- XII LEGISLATURA ----

N. 923-A

# RELAZIONE DELLA 2. COMMISSIONE PERMANENTE

(GIUSTIZIA)

(Relatore FABRIS)

Comunicata alla Presidenza il 4 luglio 1995

SUL

# DISEGNO DI LEGGE

Proroga delle disposizioni di cui al comma 1-ter dell'articolo 2 del decreto-legge 1° settembre 1992, n. 369, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 1992, n. 422, concernente l'utilizzazione degli istituti penitenziari di Pianosa e dell'Asinara

d'iniziativa del senatore GUALTIERI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 29 SETTEMBRE 1994

## INDICE

Relazione	Pag.	3
Pareri:		
- della 1* Commissione permanente	*	4
- della 5 Commissione permanente	>>	5
Disegno di legge e testo proposto dalla Commissione	*	6

ONOREVOLI SENATORI. – Il Parlamento ha votato ed approvato in data 9 febbraio 1995 la proroga del regime di carcerazione speciale previsto dall'articolo 41-bis della legge 26 luglio 1975, n. 375 e successive modificazioni, sino al 31 dicembre 1999.

In tale sede si ritenne di dover dare un segnale forte alla malavita organizzata per dimostrare come lo Stato, per nulla intimorito, rispondesse con mezzi straordinari a situazioni straordinarie.

La fermezza comincia a dare i primi risultati sperati. Oggi siamo chiamati a votare il corollario del provvedimento già adottato, ovvero a dare la possibilità di continuare ad utilizzare le carceri di Pianosa ed Asinara, ove appunto tale regime carcerario si applica.

Uguali sono i motivi che ispirano la proroga dell'articolo 41-bis e l'utilizzo delle suddette carceri speciali, per le quali sono state spese ingenti somme per approntarle all'uso di massima sicurezza.

Non si ritiene che altri istituti abbiano i requisiti richiesti e quindi oggi non vi sono alternative al loro utilizzo.

Non è del pari possibile ipotizzare, anche se auspicabile, che la emergenza criminalità possa essere terminata prima del 2000.

Se dunque non si è voluto fissare un termine breve per l'articolo 41-bis, di conseguenza non si è ritenuto di fissare un termine più corto del 31 dicembre 1999 per l'utilizzo delle carceri speciali di Pianosa e dell'Asinara.

Si invita quindi l'Assemblea a dare un segnale inequivocabile di fermezza contro la malavita organizzata, approvando a larga maggioranza questo provvedimento.

FABRIS, relatore

## PARERE DELLA 1. COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE)

(Estensore: Gubbini)

## sul disegno di legge

26 ottobre 1994

La Commissione, esaminato il disegno di legge, esprime, per quanto di competenza, parere favorevole.

## PARERE DELLA 5. COMMISSIONE PERMANENTE

(PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO)

(Estensore: Podesta)

### su testo ed emendamenti

22 marzo 1995

La Commissione, esaminato il testo del disegno di legge, nonchè gli emendamenti trasmessi, per quanto di propria competenza, esprime parere di nulla osta.

#### **DISEGNO DI LEGGE**

TESTO DEL DISEGNO DI LEGGE

#### Art. 1.

1. Il comma 1-ter dell'articolo 2 del decreto-legge 1° settembre 1992, n. 369, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 1992, n. 422, è sostituito dal seguente:

«1-ter. – L'utilizzazione, per finalità di detenzione, degli istituti penitenziari di Pianosa e dell'Asinara, ristrutturati in esecuzione del presente decreto, ha carattere provvisorio e cessa il 31 dicembre 1999».

#### **DISEGNO DI LEGGE**

TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 1.

Identico.

#### Art. 2.

1. È istituita una conferenza di servizio tra il Ministero dell'ambiente, il Ministero di grazia e giustizia, la regione autonoma della Sardegna, la provincia di Sassari e i comuni compresi nell'area-parco, al fine di verificare lo stato di attuazione della legge 6 dicembre 1991, n. 394, istitutiva del Parco nazionale dell'Asinara, il rispetto dei tempi previsti dalla presente legge e dall'intesa di programma in materia.

#### Art. 3.

1. Il Governo riferirà con cadenza semestrale alle Camere, a partire dal 1º dicembre 1995, sullo stato di attuazione del programma di costruzione o di adattamento di stabilimenti di sicurezza destinati a consentire il trattamento differenziato dei detenuti.